

ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E OO.SS. (COMPARTI DELLA SANITA' E DELLA UNIVERSITA') CON RIFERIMENTO ALLA APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' DI FIRENZE, PISA E SIENA E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE TOSCANI, APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 52 DEL 26 GENNAIO 2009.

Il Presente documento, di valenza regionale, concorda le modalità con le quali è individuato il personale universitario interessato all'applicazione dei contenuti della D.G.R. 52/2009, in particolare relativamente alla costituzione del Dipartimento Integrato Interistituzionale, per il potenziamento delle funzioni amministrative e tecniche finalizzato ad ottimizzare le azioni di supporto ai processi di didattica e di ricerca connessi con le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale e delle Università.

Nel caso di coinvolgimento di personale ospedaliero, si procederà alla definizione di un protocollo specifico.

Il presente documento trova applicazione tramite la sottoscrizione di specifiche intese con le OO.SS. Provinciali relative agli atti convenzionali tra le singole AOU e le Università.

Le parti convengono che, in prima applicazione, previo confronto a livello territoriale con le OO.SS. Universitarie siano individuati i servizi oggetto della Convenzione e le unità di personale universitario per il funzionamento del nuovo Dipartimento, tra il personale a tempo indeterminato attualmente adibito ai servizi oggetto della Convenzione.

Provincialmente, previo confronto con le OO.SS. Universitarie, per ciascun profilo professionale, sarà predisposta una graduatoria secondo criteri definiti: nello scorrimento della graduatoria sarà attribuita la precedenza a coloro che esprimono la volontarietà o il proprio assenso per l'assegnazione al nuovo Dipartimento.

Nel nuovo Dipartimento il personale manterrà le competenze e le attività previste dalla categoria e dal profilo di appartenenza.

Qualora il personale così individuato non sia corrispondente alle necessità, si procederà all'ulteriore individuazione utilizzando sempre la suddetta graduatoria con criteri concordati.

Il personale universitario così individuato, in ragione della Convenzione e fatto salvo lo stato giuridico del personale universitario, avrà diritto all'equiparazione stipendiale con il personale ospedaliero, compreso il salario accessorio, così come previsto dall'art. 64 c. 3 del CCNL Università e manterrà la propria sede operativa.

Per le progressioni orizzontali e verticali si applica quanto previsto dagli artt. 65 e 66 del CCNL Università.

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di formazione professionale si applica la normativa in vigore nei CCNL Sanità.

Il personale universitario, al momento del primo rinnovo della convenzione (annuale) potrà optare se rimanere nel Dipartimento Interistituzionale fermo restando il mantenimento dello stato giuridico universitario. In caso di opzione negativa sarà garantito entro tre mesi il rientro nell'Ente e Dipartimento di provenienza e si procederà all'individuazione di nuovo personale utilizzando la

suddetta graduatoria per garantire comunque la funzionalità del Dipartimento. A tal fine e per il rispetto dei diritti del personale interessato si prevede un incontro di verifica tra le parti a livello Territoriale alla scadenza del primo anno di Convenzione.

In caso di mancato o parziale rinnovo della Convenzione, il personale eventualmente trasferito tornerà all'Ente di appartenenza ed il personale eventualmente assunto sarà redistribuito tra gli Enti convenzionati nel pieno rispetto delle qualifiche possedute. Per tutte le materie inerenti al personale si apriranno tavoli di confronto con i titolare della Contrattazione a livello Territoriale.

Le parti concordano sulla necessità di prevedere un incontro di verifica di attuazione del presente accordo alla scadenza del primo anno della Convenzione.

Firenze, 19 agosto 2009

Regione Toscana  
Assessore Diritto alla Salute  
E. Rossi

CGIL Toscana

CISL Toscana

UIL Toscana